

*LA GESTIONE
DELL'EMERGENZA
CORONAVIRUS:
STRUMENTI ATTIVATI
E PROSPETTIVE*

Relatore: Dott. Marco Allegretti

Analizziamo i problemi aperti

Le entrate in sofferenza sono sicuramente molte, ad esempio:

- rette dei servizi scolastici (asili nido, scuole materne, trasporto scolastico), sospese per tutto il periodo di lockdown. addizionale Irpef: il cui gettito segue l'andamento del PIL
- imposte in autoliquidazione in generale: si accertano per cassa
- imposta di soggiorno (per i comuni turistici che l'hanno istituita)
- sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada
- entrate da proventi per concessioni di edificare
- proventi degli impianti sportivi
- entrate derivanti dalla gestione dei parcheggi

Sul fronte spesa, invece:

- **aumento necessità per servizi sociali**
- ai servizi scolastici si creeranno anche minori spese correlate, ma non tutte (esempio: personale asilo nido); spesso sono a tasso di copertura non totale.
- minori costi per manifestazioni culturali
- minori costi per manifestazioni fieristiche
- minori costi per consumi energetici (riscaldamento, energia elettrica ecc.).

Tensioni sulla gestione di cassa!

Il primo «nodo che arriverà al pettine»...

Art. 193 TUEL

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.*

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

... in ogni caso

Art. 153 c. 6 TUEL

6. Il regolamento di contabilità disciplina le **segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta.**

STRUMENTI «CONTABILI» ATTIVATI

Utilizzo avanzo e oneri di urbanizzazione

Art. 109 Cura Italia (emendato)

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.

[NOTA. Sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis: si tratta delle sanzioni relative ad abusi realizzati su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica e su edifici dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o su beni di interesse archeologico]

«L'utilizzo dell'avanzo libero di cui al precedente periodo è autorizzato, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'ottanta per cento dell'avanzo libero, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, primo comma, lett. d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

Sospensione delle quote capitali dei mutui aventi scadenza nel 2020

Art. 112

(Sospensione quota capitale mutui enti locali)

1. Il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19.
3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 276,5 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Dette rate sono **differite all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale**, ovvero in coda ad esso. Quindi, ad esempio, se la fine dell'ammortamento del mutuo è prevista nel 2026, esse avranno scadenza nel 2027.

La misura non riguarda tutti i mutui: solo quelli concessi da Cassa DD.PP. e trasferiti al MEF. Essa non prende in considerazione neppure le rate dei Boc (Buoni obbligazionari comunali) emessi dagli enti locali ai sensi dell'art. 35 della L. 724/1994.

Le iniziative di CDP:

- il rinvio delle rate 2020, solo in linea capitale, è stato esteso a tutti i mutui in essere e concessi agli enti locali. Quest'anno essi si troveranno sostanzialmente a pagare la sola quota interessi per i propri mutui CDP. La scadenza della prima rata viene differita dalla Cassa al 31 luglio prossimo, senza applicazione di sanzioni e interessi. Ciò determinerà un duplice vantaggio:
 - a) le relative somme, attualmente stanziata al macroaggregato 07 potranno essere stornate con variazione di bilancio e destinate altrove.
 - b) il rinvio delle rate contribuirà a ridurre le tensioni di cassa ormai all'orizzonte.

- una nuova rinegoziazione per 135 mila mutui concessi a circa 7200 enti locali per un debito residuo complessivo di 34 miliardi di euro. Come in passato, la rinegoziazione avverrà in condizioni di equivalenza finanziaria e il tasso di interesse applicato sarà fisso. La nuova scadenza dei prestiti sarà fissata al 31 dicembre 2043 e rimarrà invariata per i prestiti con scadenza successiva a tale data. **CDP non ha ancora diffuso le modalità operative per l'adesione da parte degli enti locali interessati.** Lo farà nelle prossime settimane, previa approvazione della consueta circolare.

*La cassa depositi e prestiti ha deliberato una nuova e importante operazione di rinegoziazione dei mutui per fornire sostegno agli enti locali nella gestione della crisi epidemiologica in corso. L'operazione prevede la possibilità di **rinegoziare i prestiti con capitale residuo non inferiore a 10.000**, anche quelli con scadenza ravvicinata, nonché i mutui degli enti in predissesto e quelli degli enti in dissesto qualora abbiano approvato il bilancio stabilmente riequilibrato. **Per la rata di giugno, posticipata al 31 luglio, viene sospeso il pagamento della quota capitale** e gli interessi saranno calcolati sulla base del piano di ammortamento vigente. **La quota capitale della rata di dicembre sarà corrisposta nella misura dello 0,25% del debito residuo 2020**, e gli interessi saranno calcolati sulla base del piano post rinegoziazione, la cui scadenza minima è prevista per il 2043. I pagamenti riprenderanno a giugno 2021, comprensivi della quota capitale ordinaria post rinegoziazione. [ANCI]*

L'accordo fra ABI e ANCI/UIPI

I comuni e le province potranno chiedere alle banche aderenti la sospensione per un anno della quota capitale delle rate dei finanziamenti aventi scadenza nel corso del 2020.

L'accordo prevede:

- la possibile sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in essere in scadenza nel 2020, per un periodo di 12 mesi. La scadenza del mutuo a seguito della sospensione non può comunque superare i trenta anni;
- l'invarianza delle condizioni economiche previste contrattualmente (il tasso di interesse al quale viene realizzata l'operazione di sospensione è quello originariamente previsto nel contratto e le banche aderenti non applicheranno alcuna commissione all'operazione di sospensione);
- il pagamento alle scadenze contrattualmente previste degli interessi maturati nel periodo di sospensione;
- l'estensione da parte della banca della durata del piano di ammortamento originario di dodici mesi al termine del periodo di sospensione.

L'accordo si applica ai comuni, alle province e agli altri enti locali che intendono aderire: città metropolitane, comunità montane, unioni di comuni e consorzi fra enti locali. Sono invece esclusi dalla possibilità di avvalersene gli enti sottoposti a procedure di scioglimento per infiltrazioni mafiose o similari, nonché quelli morosi oppure in dissesto e privi di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ai sensi dell'art. 261 del TUEL, già deliberato all'atto della presentazione della domanda. E' previsto infine che le banche possano applicare ulteriori misure di maggior favore per gli enti locali rispetto a quelle già previste nell'accordo stesso, nonché di offrire modalità e soluzioni operative con effetti equivalenti rispetto a quelle fissate dall'accordo.

Gli enti che intendono aderirvi dovranno **far pervenire alle banche aderenti la propria domanda di sospensione entro il 15 maggio prossimo**. Queste dovranno darvi riscontro entro 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa ovvero dalla resa delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalle stesse.

Rinvio delle scadenze

Gli articoli 107 e 110 intervengono su una serie di scadenze di estremo interesse degli enti locali. Fra queste primeggiano quelle relative all'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019, del bilancio di previsione 2020-2022, del DUP 2021-2023 e dei questionari Sose per i fabbisogni standard. A ciò consegue, sebbene indirettamente, il rinvio di ulteriori scadenze, quali l'invio dei bilanci alla Bdap e l'invio dei conti degli agenti contabili alla Corte dei conti.

Il Governo ha invece stranamente lasciato invariato il termine del 31 luglio prossimo per l'adozione della deliberazione consiliare con la quale ai sensi dell'articolo 193 del Tuel si è chiamati a verificare il permanere degli equilibri di bilancio: le date di approvazione del DUP e della verifica degli equilibri di bilancio, da sempre coincidenti dopo la Riforma contabile, permettono infatti la perfetta gestione del principio generale di coerenza solo se allineate.

Il decreto non interviene neppure sui termini per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 (30/09/2020), né su quello per l'avvio del PagoPa da parte degli enti locali (30/06/2020), né su quello per la sottoscrizione da parte del sindaco/presidente della provincia uscenti della relazione di fine mandato che, a norma dell'art. 4 del d.lgs. 149/2011, deve avvenire non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.

<i>Adempimento</i>	<i>Riferimento normativo/</i>	<i>Nuova scadenza</i>
Approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019	Art. 107, comma 1, lett. b) d.l. 18/2020	30/06/2020
Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022	Art. 107, comma 2 d.l. 18/2020	31/07/2020
Approvazione del Piano esecutivo di gestione 2020-2022	Art. 169 del TUEL	20/08/2020
Invio del rendiconto 2019 a BDAP	Art. 161 del TUEL	30/07/2020
Invio dei bilanci di previsione 2020-2022 a BDAP	Art. 161 del TUEL	30/08/2020
Invio alla Corte dei conti dei Conti degli agenti contabili per l'esercizio 2019	Art. 233 del TUEL	29/08/2020
Approvazione DUP in Giunta e presentazione al consiglio per successive deliberazioni	Art. 107, comma 6 d.l. 18/2020	30/09/2020
Questionario SOSE FC50U per i comuni	Art. 110 d.l. 18/2020	27/05/2020

Le ratifiche delle delibere di variazione urgenti in consiglio

Art. 109 Cura Italia (emendato)

«2-bis. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a nonna degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42):

a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.».

Vale anche per gli Enti Locali? NO (interpretazione letterale)

Più ragionevole: art. 103, comma 1 del decreto, che ha disposto che ai fini del computo dei **termini relativi ai procedimenti amministrativi** pendenti alla data del 23 febbraio o iniziati successivamente a tale data, **non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile**. Data quest'ultima poi differita al **15 maggio** dall'art. 37 del d.l. 23/2020. Resta l'obbligo per l'ente locale di adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti.

Lo sblocco dell'FSC

Il DPCM firmato lo scorso 28/03/2020 ha ufficializzato le cifre del FSC già pubblicate sul sito del Ministero dell'Interno fin dallo scorso 5 febbraio. Si formalizza quello che era il frutto dell'accordo raggiunto in Conferenza Stato-città ed autonomie locali dello scorso 30 gennaio. Gli importi di cui all'allegato n.4 al decreto (seconda colonna da destra) non comprendono tuttavia la quota relativa all'integrazione di 100 milioni di euro disposta dalla Legge di bilancio 2020 a parziale ristoro dei tagli di cui al d.l. 66/2014. Quest'ultima è invece disponibile alla voce E1 del prospetto pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno. L'acconto erogato tiene tuttavia conto anche di tale quota.

La vera novità: i tempi di erogazione delle somme spettanti

Ai singoli enti locali che sono stati anticipati rispetto a quelli ordinariamente previsti. L'art. 10 del decreto prevede infatti che *“Per l'anno 2020, il Ministero dell'Interno (...) provvede a erogare a ciascun comune quanto attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale in base all'art. 8, al netto delle detrazioni di cui all'art. 9, in **due rate da corrispondere entro i mesi di maggio e ottobre 2020, di cui la prima pari al 66 per cento**, comunque nei limiti della disponibilità di cassa del capitolo 1365, relativo al Fondo di solidarietà comunale, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Interno”*.

Cosa accade ai comuni che non hanno ancora inviato il questionario sui fabbisogni standard o non sono in regola con l'invio dei bilanci alla BDAP? Verranno loro sospese le erogazioni fino ad avvenuto adempimento, come previsto in via ordinaria dalla normativa vigente? La risposta ci viene data non dal DPCM, bensì dall'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020. L'art. 1, comma 2 di quest'ultima stabilisce infatti che le sanzioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) del d.lgs. 216/2010 (mancato invio del questionario SOSE nel termine di 60 giorni) e quelle di cui all'art. 161, comma 4 del TUEL (mancato invio dei bilanci alla BDAP entro 30 giorni dal termine di legge) non si applicano alle spettanze per l'anno 2020.

Trasferimento Solidarietà Alimentare

L'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020 stanziava e ripartisce fra i comuni 400 mln per la solidarietà alimentare verso i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza. Tali somme sono già state erogate ai comuni che, per il tramite dei propri uffici sociali, provvederanno alla loro assegnazione.

Le possibili variazioni

- 1) **Per gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione 2020-2022** non si pone alcun problema particolare: essi provvederanno con atto di giunta, adeguatamente motivato ed adottato in via d'urgenza con i poteri del consiglio, ai sensi dell'art.175, comma 4 del TUEL. Ai fini della sua motivazione è bene richiamare in premessa gli estremi dell'Ordinanza e le sue finalità. La delibera dovrà poi essere ratificata dal consiglio entro 60 giorni a pena di decadenza.

- 2) Diversa è invece la situazione per quegli **enti che**, avvalendosi della proroga del termine di approvazione del bilancio, **si trovano ad operare ancora in esercizio provvisorio**. Per costoro è la stessa Ordinanza ad individuare l'organo competente a deliberare. L'art. 1, comma 3 prevede infatti che la variazione di bilancio sia adottata con atto di giunta. A questo punto la domanda successiva è: è necessaria la ratifica consiliare entro 60 giorni oppure no? La risposta è: 'NO', si ritiene che l'Ordinanza attribuisca alla giunta un potere specifico, ovviamente limitato al caso in oggetto. Ed in questa linea non è neppure dovuto il parere dell'organo di revisione. L'art. 239, comma 1, let. b) del TUEL stabilisce infatti che: "L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: (...) pareri con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di (...) variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili (...)". Quindi: se la competenza è propria della giunta si ricade esattamente in questa casistica.

Fra questi ci sono poi gli enti che, pur non avendo ancora approvato il bilancio di previsione, ne hanno già approvato lo schema con atto di giunta. Essi potranno adeguare lo schema con uno specifico emendamento della stessa giunta (soluzione rigorosa da un punto di vista normativo), ovvero, adottare apposita variazione ad avvenuta approvazione del bilancio da parte del consiglio (come ipotizzato da ANCI/IFEL, soluzione meno rigorosa da un punto di vista teorico ma sicuramente in linea con le esigenze pratiche del periodo già di suo sufficientemente complesso).

- 3) Un ulteriore caso potrebbe essere quello degli **enti che si trovino in condizione di non poter operare nell'immediato**. Al fine di agire con la massima celerità, sempre secondo ANCI/IFEL, essi potranno avvalersi della procedura prevista dall'art. 191, comma 3 e dall'art. 163, comma 3 del Tuel per i lavori pubblici di somma urgenza.

Per tutti gli enti, infine si renderà necessaria l'approvazione delle conseguenti variazioni di PEG (che deve essere presa con separato atto di giunta rispetto alla variazione ex art. 175 c. 5-quinquies) e degli stanziamenti di cassa (che invece può essere ricompresa nelle variazioni).



Possibilità di aprire specifici conti correnti per trasferimenti da privati

L'iscrizione in bilancio

In entrata:

- il contributo dello stato per la “solidarietà alimentare” deve essere classificato al titolo 2, come trasferimento da ministeri: E.2.01.01.01.001
- le erogazioni liberali da privati (siano esse per la “solidarietà alimentare” o per qualsiasi altro fine legato all'emergenza) devono essere classificate al titolo 2, come trasferimenti dividendoli sulla base del soggetto che procedere all'erogazione:
 - ❖ Trasferimenti correnti da famiglie: E.2.01.02.01.001
 - ❖ Altri trasferimenti correnti da altre imprese: E.2.01.03.02.999

In spesa:

- per i buoni spesa, sia che il comune emetta direttamente i buoni spesa, sia che decida di acquistarli da società specializzate, sia che decida di trasferire le risorse alle associazioni del terzo settore, la codifica da utilizzare sarà sempre la medesima: U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali.
- per i generi alimentari o altri prodotti di prima necessità: U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari.
- Per eventuali altre spese, in base all'acquisto che verrà effettivamente fatto.

Altri trasferimenti

80 milioni agli Enti Locali : 70 milioni destinato alla sanificazione e disinfezione di uffici, ambienti e mezzi + 10 milioni per l'erogazione dei compensi per gli straordinari della polizia locale che è stata impegnata a seguito dei provvedimenti di contenimento e per l'acquisto dei dispositivi di protezione

Obblighi di accantonamento ad FCDE

«Art. 107-bis

(Scaglionamento avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali)

1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.».

Solo titoli di Entrata 1 e 3

Il 2020 è un dato anomalo = diventa ininfluente:
il 2019 peserà due volte

(Quinquennio: $2020=2019/2019/2018/2017/2016$)

Vale a decorrere dal Rendiconto 2020 e Bilancio di previsione 2021:
nulla cambia per il bilancio di previsione 2020-2022

BILANCIO 2020-2022: nessun cambiamento!

Se buoni dati di preconsuntivo e comunque dopo l'approvazione del Rendiconto:

	2019	2018	2017	2016	2015
2020	$\frac{\text{Inc. CO}}{\text{Acc. CO}}$	$\frac{\text{Inc. CO}}{\text{Acc. CO}}$	$\frac{\text{Inc. CO}}{\text{Acc. CO}}$	$\frac{\text{Inc. CO}}{\text{Acc. CO}}$	$\frac{\text{Inc. CO}}{\text{Acc. CO}}$

Altrimenti:

	2018	2017	2016	2015	2014
2020	$\frac{\text{Inc. CO}}{\text{Acc. CO}}$	$\frac{\text{Inc. CO}}{\text{Acc. CO}}$	$\frac{\text{Inc. CO}}{\text{Acc. CO}}$	$\frac{\text{Inc. CO}}{\text{Acc. CO}}$	$\frac{\text{Inc. CO} + \text{Inc. RE}}{\text{Acc. CO}}$

...ma poi, dopo il Rendiconto

Oppure sempre (dove possibile!):

	X = 2018	X = 2017	X = 2016	X = 2015	2014
2020	$\frac{(\text{Inc. CO anno X} + \text{Inc in X+1 in c/RE X})}{\text{Acc. CO anno X}}$	$\frac{(\text{Inc. CO anno X} + \text{Inc in X+1 in c/RE X})}{\text{Acc. CO anno X}}$	$\frac{(\text{Inc. CO anno X} + \text{Inc in X+1 in c/RE X})}{\text{Acc. CO anno X}}$	$\frac{(\text{Inc. CO anno X} + \text{Inc in X+1 in c/RE X})}{\text{Acc. CO anno X}}$	$\frac{\text{Inc. CO} + \text{Inc. RE}}{\text{Acc. CO}}$

In via eccezionale in fase di introduzione del nuovo sistema, è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari a:

2017 = 70%

2018 = 75%

2019 = 85%

2020 = 95%

2021 = 100%

2022 = 100%

Però nel corso del 2020 e 2021 si può ridurre se...

Legge di Bilancio 2020

79. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali *possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.*

80. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.

QUESTE MISURE NON SERVONO A SEGUITO DELL'EMERGENZA!

MINORI INCASSI = MAGGIORE FCDE A CONSUNTIVO

Ulteriori risorse dai disavanzi...

« 4-*bis*. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi »;

Ritenute e compensazioni in appalti, subappalti e altri rapporti negoziali

Portata della norma notevolmente ridimensionata rispetto alla versione iniziale!

Art. 4 Decreto Legge 124/2019


- Disciplina (introdotta inserendo l'articolo 17-bis al d.lgs. n. 241/1997) rivolta ai soggetti che affidano il **compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi a un'impresa, di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000**, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati **caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma**.
- Tali soggetti sono tenuti a chiedere alle imprese appaltatrici, le quali sono obbligate a rilasciarle (entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento) copia delle deleghe di pagamento riferite alle ritenute fiscali e contributive trattenute ai lavoratori impiegati per l'esecuzione del contratto. Il versamento è effettuato dall'impresa appaltatrice senza possibilità di effettuare la compensazione dei crediti.
- In assenza della consegna della documentazione il committente deve sospendere i pagamenti (fino a concorrenza del 20% del valore complessivo del contratto) e darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
- Sono previste sanzioni anche per il committente in caso di inottemperanza.
- Deroghe per le imprese che: risultino in attività da almeno tre anni; siano in regola con gli obblighi dichiarativi; abbiano effettuato nei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell'ultimo triennio, versamenti complessivi per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi; non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti tributari e contributivi di ammontare superiore a 50.000 euro (esclusi importi in rateizzazione).

- Durata del DURF prorogata fino al 30/06 per i certificati emessi fino al 29/02
- Facoltà di mancato versamento delle ritenute per i mesi di marzo e aprile per alcuni soggetti (esempio: riduzione fatturato di oltre il 33%): Agenzia delle Entrate (circolare n. 8/2020) ha chiarito che sono sospesi i controlli in oggetto per chi beneficia della sospensione.

Ma anche...

- Per l'ottenimento del DURF si conteggiano anche i versamenti «virtuali» (split payment e reverse charge)
- Pagare chi dimostra pagamento di tutte le ritenute anche se non da specifica dei conteggi dei soli dipendenti che lavorano presso l'Ente?

PROSPETTIVE



GLI STRUMENTI ORDINARI ATTIVABILI

L'utilizzo dell'avanzo libero - REGOLE ORDINARIE

L'articolo 187 del TUEL definisce un ordine di priorità per l'utilizzo della quota libera di avanzo, col preciso intento di garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio:

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. [...]

3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.

Resta possibile il finanziamento di spese correnti “a carattere non permanente” o l’iscrizione (anche rifinanziamento) di spese correnti obbligatorie (esclusivamente questa tipologia, dovendo procedere ex art. 193) e solo dopo che l’Ente ha dato atto dell’impossibilità di procedere con mezzi ordinari.

Art. 193 TUEL

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.*

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

Ricordiamo che, alla luce delle modifiche apportate al Principio Contabile Applicato 4/2 dal decreto 20/05/2015, per “mezzi ordinari” si devono intendere:

tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E' pertanto possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale.

Quanto alle tempistiche...

l'applicazione di avanzo libero può essere fatta anche

ADOTTANDO LA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO

IN SEDE DI DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

qualora risulti “in modo inequivocabile”

che non sia possibile approvarlo in equilibrio e

SOLO SE CIÒ AVVIENE DOPO LA DELIBERAZIONE DEL RENDICONTO

e compatibilmente con le scadenze per la verifica degli equilibri

L'UTILIZZO DI ENTRATE VINCOLATE

Art. 195 TUEL

1. *Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) **per il finanziamento di spese correnti**, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222. I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalita' indicate nel principio applicato della contabilita' finanziaria.*
2. *L'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed e' attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.*
3. *Il ricorso all'utilizzo delle entrate vincolate, secondo le modalita' di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli e' perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.*
4. *Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le entrate vincolate, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.*

COSA RITENERE VINCOLATO?

Visto il dettato normativo dei seguenti articoli:

Art. 195 TUEL

1. Gli enti locali, ..., possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222.

Art. 180 TUEL comma 3

d) ... vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti;

Relativamente agli obblighi di riportare su mandati e reversali la specifica indicazione del vincolo, oltre che di fare rientrare le stesse nel calcolo della quantificazione della "Cassa Vincolata" (con obbligo di delibera ex 195 TUEL prima del relativo utilizzo in termini di cassa nei limiti dell'art. 222 TUEL), si reputano:

SOGGETTE

le sole entrate con vincoli di destinazione derivanti:

- da leggi;
- da trasferimenti;
- da prestiti.

NON SOGGETTE

le entrate che hanno un mero vincolo di destinazione alla spesa d'investimento (alienazioni, oneri di urbanizzazione, trasferimenti senza vincolo di destinazione, ecc.).

L'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

Art. 222 TUEL

1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli.

2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210.

2-bis. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione. È fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali.



Il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ PER PAGAMENTI DEBITI PREGRESSI

Art. 1 Legge di Bilancio 2020

556. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea **possono concedere ai comuni**, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, **anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019**, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

7-ter. Le anticipazioni di cui al comma 7-bis **sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi** delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.

7-quater. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera b), e all'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

7-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

7-sexies. **La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata** agli istituti finanziari di cui al comma 7-bis **ENTRO IL TERMINE DEL 30 APRILE 2020** ed è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 7-bis, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

7-septies. **Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione** da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, da effettuare a valere sui trasferimenti da parte di regioni e province autonome di cui al comma 7-bis, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

7-octies. **Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020**, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziari.

7-novies. Gli istituti finanziari verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 7-sexies, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziari possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 7-quinquies».

Le anticipazioni e i vincoli all'utilizzo dell'Avanzo

Art. 187 TUEL

3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non puo' essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.



Vincolo all'utilizzo
della quota libera
dell'avanzo

IL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE E LA SUA COPERTURA

Art. 188 TUEL – Disavanzo di amministrazione

1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, e' immediatamente applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'articolo 193, in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione e' equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione puo' anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro e' sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonche' i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente puo' modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione, contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed e' allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicit  almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.